



Data di pubblicazione: 05/12/2022

Nome allegato: 20221128_Determina autorizzazione spesa e indizione gara_N° 257_da pubblicare.pdf

CIG: 949579953A (unico);

Nome procedura: Risanamento conservativo dei prospetti dell'edificio adibito a Sede Provinciale INPS di Foggia, sito in via della Repubblica n. 18, Foggia



INPS

DIREZIONE REGIONALE PER LA PUGLIA

DETERMINAZIONE n. 0980/257/2022 del 28/11/2022.

Oggetto: Affidamento dei lavori di "Risanamento conservativo dei prospetti dell'edificio adibito a Sede Provinciale INPS di Foggia, sito in via della Repubblica n. 18, Foggia".

Procedura negoziata indetta ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera c-bis), del decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice»), mediante Richiesta di Offerta (di seguito, la «RdO») sul Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione (di seguito, il «MEPA»), con aggiudicazione con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'articolo 36, comma 9-bis.

Autorizzazione alla spesa complessiva di **485.304,64 €**, così ripartito per causale di spesa:

IMPORTO (€)	TITOLO DELLA SPESA
382.192,19	Importo netto dei lavori, da assoggettare a ribasso d'asta
50.914,63	Importo netto degli Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso
0,00	Lavori in economia già previsti in appalto
43.310,68	Oneri fiscali al 10% su Lavori, Oneri di Sicurezza e Lavori in economia
8.662,14	Accantonamento ex art. 113, comma 2, del Codice
225,00	Contributo ANAC (a carico DCRSCUA)
485.304,64	TOTALE DELL'INTERVENTO

Ripartizione della spesa complessiva per singolo Capitolo/Voce di spesa:

Capitolo/Voce di spesa: 5U2112010/01 per 485.079,64 €;

Capitolo/Voce di spesa: 5U1208005/06 per 225,00 € (a carico DCRSCUA)

Esercizio finanziario: 2022.

Codice CIG: 949579953A.

Codice CUP: F79D22000470005.

Codice intervento: PTL2022-01-PUG-0001.

DETERMINA DI AUTORIZZAZIONE ALLA SPESA E CONTESTUALE INDIZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA

Il Direttore regionale per la Puglia:

VISTA la Legge 9 marzo 1989, n.88 e ss.mm.ii. recante "Ristrutturazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale e dell'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro";

VISTO il decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e ss. mm. ii. Recante "Riordino e soppressione di Enti pubblici di previdenza e assistenza";



- VISTO** il decreto Legislativo del 30 marzo 2001 n. 165 e ss.mm.ii., recante *"Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni Pubbliche"*;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97 e ss.mm.ii. di emanazione del *"Regolamento di amministrazione e contabilità degli enti pubblici"* di cui alla Legge 20 marzo 1975, n. 70;
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii. recante *"Nuove norme sul procedimento amministrativo"*;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e ss.mm.ii. recante *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"* ed -in particolare- l'art. 1, comma 8, il quale prevede che l'Organo di indirizzo politico adotti, su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione, entro il 31 gennaio di ogni anno il Piano triennale per la prevenzione della corruzione;
- VISTO** il *"Regolamento di amministrazione e contabilità dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale"*, approvato con Deliberazione n. 172 assunta dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS nella seduta del 18 maggio 2005, per le parti non in contrasto con il vigente quadro legislativo, normativo e regolamentare (di seguito, il «RAC»);
- VISTO** il *"Regolamento di Organizzazione"* dell'Istituto adottato con Determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato -da ultimo- con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto n. 108 del 21 dicembre 2020;
- VISTO** l' *"Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'Inps"* adottato con Determinazione dell' Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione n. 119 del 25 ottobre 2019 come modificato -da ultimo, con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 137 del 7 settembre 2022;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica del 22 maggio 2019 con il quale il Prof. Pasquale Tridico è stato nominato Presidente dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTA** la Determinazione n. 166 assunta in data 11 dicembre 2019 dall'Organo munito dei poteri del Consiglio di Amministrazione con la quale è stato conferito al dott. Giulio Blandamura l'incarico di Direttore regionale per la Puglia, con decorrenza dal 16 dicembre 2019 e durata quadriennale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 16 dicembre 2019 relativo alla costituzione del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;
- VISTO** il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 1° giugno 2022 di ricostituzione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'INPS;
- VISTO** il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione dell'Istituto per il triennio 2022÷2024, adottato con Deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 20 del 2 marzo 2022 ed approvato dal Consiglio di Indirizzo e Vigilanza con Deliberazione n. 9 assunta nella seduta del 4 agosto 2022 (di seguito, il «PTPCT2022»);
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto n. 15 del



10 dicembre 2021, con la quale è stato approvato in via definitiva -ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii.- il bilancio preventivo dell'INPS per l'anno 2022;

- VISTO** il decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii. recante il "*Codice dei Contratti Pubblici*" (di seguito, il «Codice»), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 91, Supplemento ordinario n. 10/L, in data 19 aprile 2016;
- VISTO** il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii. recante il "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici*" riferito al previgente decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii., nelle parti ancora applicabili dopo l'intervenuta parziale abrogazione disposta dall'art. 217, comma 1 lettera u), del vigente Codice (di seguito, il «Regolamento»);
- VISTO** il decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 rubricato "*Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»*" (di seguito, rispettivamente, il «MIT» ed il «dM DL/DEC»);
- VISTO** il decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e ss.mm.ii. recante il "*Codice in materia di protezione dei dati personali*", così come integrato e modificato dal decreto Legislativo 10 agosto 2018, n. 101 e ss.mm.ii. (di seguito, il «Codice Privacy»);
- VISTO** il decreto Legislativo 9 aprile 2008, n° 81 e ss.mm.ii. recante "*Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*" (di seguito, il «TUSL»);
- VISTO** il decreto-Legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114 che all'art. 19, comma 3, ha disposto la soppressione della Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii.) ed il contestuale trasferimento di compiti e funzioni all'Autorità Nazionale AntiCorruzione di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (di seguito l'«ANAC»);
- VISTO** il Regolamento delegato (UE) 2021/1950 della Commissione del 10 novembre 2021, che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori, in base al quale per l'anno 2022 la soglia di rilevanza comunitaria per i contratti di appalto di lavori è fissata nell'importo di 5.382.000,00 €;
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 4 (di seguito, le «LG4»), di attuazione del Codice, recanti "*Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici*", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (di seguito, l'«ANAC») con Deliberazione n. 1097 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate in ultimo in data 10 luglio 2019 con Deliberazione n. 636, che dettano prescrizioni in ordine alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di con-



tratti di appalto aventi importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;

- VISTO** il decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 recante "*Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 92, in data 18 aprile 2019 e convertito -con modificazioni- dalla Legge 14 giugno 2019 n. 55 che all'art. 1, comma 3, prescrive che «*Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle procedure i cui bandi o avvisi, con i quali si indice una gara, sono pubblicati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché, in caso di contratti senza pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte*»;
- VISTO** il decreto-Legge n. 34 del 19 maggio 2020, n. 34 convertito -con modificazione- dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 recante "*Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da CoViD-19*" (cosiddetto «*DECRETO RILANCIO*»), pubblicato sul supplemento ordinario n. 21 alla Gazzetta Ufficiale del 19 maggio 2020, Serie Generale n. 28, ed entrato in vigore il giorno stesso della pubblicazione;
- VISTO** il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 che -all'art. 1, comma 2 lettera b)- modifica *in parte qua* l'art. 63 del Codice per quanto attiene alle modalità di esperimento delle procedure negoziate senza previa pubblicazione di bando in relazione all'importo della procedura di gara;
- VISTO** il decreto-Legge 31 maggio 2021, n. 77 convertito -con modificazioni- dalla Legge 29 luglio 2021, n. 108 rubricato "*Governance del Piano Nazionale di Rilancio e Resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure*", in base al quale le norme acceleratrici di cui all'art. 1, comma 2 lettera b), del richiamato d.-L. si applicano fino al 30 giugno 2023;
- VISTO** il decreto-Legge 17 maggio 2022, n. 50 convertito -con modificazioni- dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", che all'art. 26 dispone l'adozione di prezziari aggiornati per la determinazione del prezzo dell'appalto;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del Codice in base al quale, prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti -in conformità ai propri ordinamenti- decretano ovvero determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione degli Operatori Economici e delle offerte;
- VISTO** l'art. 40, comma 2, del Codice, il quale dispone che -a decorrere dal 18 ottobre 2018- le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al Codice medesimo -svolte dalle Stazioni Appaltanti- siano eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici;



- VISTI** altresì, gli artt. 52 e 58 del Codice, in base ai quali le Stazioni Appaltanti ricorrono a procedure di gara interamente gestite con procedure telematiche, salve le limitate eccezioni previste dal medesimo articolo 52;
- VISTO** l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 che dispone che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- VISTA** la Deliberazione del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza dell'Istituto n. 15 del 10 dicembre 2021, con la quale è stato approvato in via definitiva -ai sensi di quanto previsto dall'art. 17, comma 23, della Legge 15 maggio 1997, n. 127 e ss.mm.ii.- il bilancio preventivo dell'INPS per l'esercizio 2022, al quale è collazionato -quale allegato tecnico- il Programma Triennale dei Lavori 2022÷2024 (di seguito, il «PTL2022»);
- RICHIAMATA** la propria Determinazione n. 130, assunta in data 1° luglio 2021, recante l'adozione della sezione del PTL2022 di competenza di questa Direzione regionale e del connesso Elenco Annuale dei Lavori (di seguito, l'«EAL2022») relativo alla sua prima annualità;
- PRESO ATTO** che nello strumento di programmazione finanziaria all'interno dell'EAL2022, relativo alla prima annualità del PTL2022, è stato inserito l'intervento di risanamento conservativo dei prospetti interni ed esterni dell'immobile in Foggia alla Via della Repubblica n. 18 con destinazione strumentale a Direzione provinciale di Foggia, identificato con il codice n. PTL2022-01-PUG-0001, appostato sul capitolo/voce di spesa 5U2112010/01 a valere sulle risorse finanziarie assegnate a questa Direzione regionale per l'esercizio finanziario 2022;
- VISTA** la nota prot. n. 0980.16/11/2022.0015085U, con la quale il Coordinamento tecnico-edilizio regionale di questa Direzione (di seguito, il «CTR») ha trasmesso la documentazione tecnica ed amministrativa, proponendo l'esperimento di una procedura ad evidenza pubblica per la scelta del contraente relativa all'affidamento dei lavori di «*Risanamento conservativo dei prospetti dell'edificio adibito a Sede Provinciale INPS di Foggia, sito in via della Repubblica n. 18, Foggia*»;
- PRESO ATTO** che la finalità dell'appalto, secondo quanto rappresentato dal CTR, è quella di ripristinare l'integrità ed il decoro dei prospetti dell'immobile;
- RAVVISATA** pertanto la necessità di attivare idonee procedure di scelta del contraente per garantire la tempestiva esecuzione dei lavori in parola;
- VISTO** l'art. 31 del Codice, il quale prescrive che la Stazione appaltante, per ogni singola procedura di affidamento, nomini un Responsabile Unico del Procedimento (nel seguito, il «RUP»), selezionato tra i dipendenti di ruolo, dotati del necessario livello di inquadramento giuridico in relazione alla struttura della Pubblica Amministrazione ed in possesso di specifiche competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato;
- VISTE** le Linee guida ANAC n. 3 (di seguito, le «LG3»), di attuazione del Codice, recanti «*Nomina, ruolo e compiti del responsabile unico del procedimento*



per l'affidamento di appalti e concessioni", approvate dal Consiglio dell'Autorità Nazionale AntiCorruzione (di seguito, l'«ANAC») con Deliberazione n. 1096 del 26 ottobre 2016 ed aggiornate in data 11 ottobre 2017 con Deliberazione n. 1007, con le quali sono stati ulteriormente specificati i requisiti che il RUP deve possedere ai fini dell'affidamento di appalti e concessioni;

RICHIAMATA la propria Determinazione n. 0980/111/2022 assunta in data 23 maggio 2022, con la quale l'incarico di Responsabile Unico del Procedimento per l'intervento in oggetto è stato conferito all'Ing. Nicola Borraccia, professionista in forza al CTR di questa Direzione, per il quale è stato preventivamente e positivamente accertato il pieno possesso dei requisiti richiesti dall'art. 31 del Codice nonché l'assenza di condizioni di incompatibilità ovvero di inconferibilità dell'incarico *de quo*;

RILEVATO che l'appalto ha -in particolare- per oggetto il complesso delle lavorazioni meglio descritte all'art. 1, comma 1, del Capitolato Speciale di Appalto (di seguito, il «CSA»), che qui si dà per integralmente riscritto per economia di provvedimento;

RITENUTO che per il presente appalto non si giudica applicabile l'art. 50 del Codice, atteso che l'intervento *de quo* non è connotato da caratteristiche di "alta intensità di manodopera" né si è in presenza di un precedente appalto in relazione al quale è necessario promuovere la stabilità occupazionale mediante l'inserimento della cosiddetta «*clausola sociale*» nel Contratto da affidare;

RITENUTO altresì che non sussistono le condizioni per suddividere l'appalto in lotti prestazionali, funzionali o territoriali, ai sensi dell'art. 51 del Codice, atteso che i lavori da eseguire non sono frazionabili in lotti funzionali in quanto da condurre in via unitaria e coordinata;

CONSIDERATO che l'importo dei lavori permette comunque -anche in assenza di suddivisione in lotti- la partecipazione alla procedura anche a micro, piccole e medie imprese;

DATO ATTO con riferimento al punto 1.5 delle richiamate LG4 che il presente appalto non comporta un "interesse transfrontaliero", in quanto:

- l'importo dell'appalto è notevolmente inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria;
- l'ubicazione del luogo di esecuzione dei lavori non è in diretta connessione geografica con il confine di Stato;
- la natura delle lavorazioni da eseguire non richiede specializzazioni particolari in possesso di OOEE ubicati in altri Stati dell'Unione;
- in relazione alle procedure di scelta del contraente precedentemente esperite con le medesime modalità non sono pervenute denunce presentate da OOEE ubicati in altri Stati dell'Unione in ordine a possibili presunte violazioni del diritto eurounitario;

RILEVATO che, in base alla documentazione tecnica trasmessa dal CTR, l'appalto comprende le seguenti categorie di lavorazioni:

Lavorazioni	Categoria SOA	Importo	Classifica iscrizione	%	Tipologia categoria qualificazione
Edifici civili e industriali	OG1	433.106,82	II	100%	Prevalente



per un importo a base d'asta soggetto a ribasso di 382.192,19 €, al netto degli oneri fiscali all'aliquota agevolata del 10%, cui sommare l'importo di 50.914,63 € a titolo di Oneri della Sicurezza contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso;

- DATO ATTO** che, per la determinazione del costo complessivo dei lavori, in ottemperanza dell'art. 26 del decreto-Legge n. 50/2022 sopra citato il CTR ha utilizzato il Prezziario della Regione Puglia, edizione 1° semestre 2022;
- RILEVATO** che la categoria prevalente nell'appalto è la categoria di opere generali OG1 in classifica II;
- ATTESO** che per quanto indicato ai punti precedenti, gli Operatori Economici (di seguito, gli «OOEE» come anche «OE») dovranno essere in possesso di attestazione in corso di validità (di seguito, l'«attestazione SOA»), rilasciata da una Società Organismo di Attestazione regolarmente autorizzata, che documenti -ai sensi dell'art. 216, comma 14, del Codice e dell'art. 61 del Regolamento- il possesso del requisito di qualificazione nella categoria di opere generali OG1 in classifica II;
- PRESO ATTO** che l'importo a base di gara, come stimato dal CTR, ammonta a 433.106,82 € (diconsi quattro cento trenta tre mila cento sei euro/ottanta due centesimi), di cui quanto a 382.192,19 € (diconsi tre cento ottanta settanta due mila cento novanta due euro/diciannove centesimi) a titolo di lavori soggetti a ribasso, e quanto a 50.914,63 € (diconsi cinquanta mila nove cento quattordici euro/sessanta tre centesimi) a titolo di Oneri della Sicurezza sia specifici per l'appalto sia contro i rischi interferenziali non soggetti a ribasso;
- ATTESO** che la durata complessiva dei lavori stimata dal CTR è pari a 270 (diconsi due cento settanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori;
- VISTO** l'art. 105, comma 2 terzo periodo, del Codice, come sostituito dall'art. 49, comma 2 lettera a), del richiamato d.-L. n. 77/2021;
- RITENUTO** di prevedere che l'affidatario esegua direttamente le prestazioni relative alla categoria prevalente nella misura minima del 50% della prestazione, atteso che il comma 1 del predetto art. 105 del Codice dispone che non possa *“essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera”*;
- VISTA** la Determinazione Commissariale n. 88 assunta in data 3 maggio 2010, che stabilisce i limiti di spesa devoluti alla competenza del Direttore regionale in relazione alla tipologia ed alla natura della spesa;
- ATTESO** che la spesa complessiva, come sopra definita, eccede il limite di spesa di 200.000,00 € devoluto alla competenza del Direttore regionale, come individuato dalla Determinazione commissariale n. 88 del 3 maggio 2010;
- VISTA** la nota via PEI prot. n° 0980.15/11/2022.0015033U, con la quale questa Direzione ha chiesto alla Direzione centrale Risorse strumentali e Cen-



trale unica Acquisti (di seguito, la «DCRSCUA») di rilasciare formale delega all' esperimento della procedura di scelta del contraente, alla stipula del conseguente contratto nonché alla successiva gestione economica dello stesso in fase esecutiva, in ottemperanza a quanto disposto dalla precitata Determinazione commissariale n. 88/2010;

VISTA la nota via PEI prot. n. 0017.22/11/2022.0040854U, assunta al prot. n. 0980.22/11/2022.0015386E in pari data, con la quale la DCRSCUA ha autorizzato lo scrivente ad esperire la procedura di scelta del contraente, a stipulare il contratto di appalto ed a provvedere alla gestione economica e operativa del contratto in parola;

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 23, comma 16, del Codice nei contratti di lavori e servizi la Stazione Appaltante, al fine di determinare l'importo posto a base di gara, individua i costi presunti della manodopera sulla base delle tabelle emanate dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali per il corrispondente comparto produttivo;

CONSIDERATO che, nel rispetto di quanto sopra, il CTR ha stimato congruo un costo della manodopera (relativamente alle sole voci assoggettabili a ribasso) nella misura di 198.854,31 € (diconsi cento novanta otto mila otto cento cinquanta quattro euro/trenta uno centesimi), corrispondente all'incidenza del 45,91% (diconsi quaranta cinque centesimi virgola novanta uno ogni cento) rispetto all'importo a base d'asta;

VISTO l'art. 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006 n. 296 come modificato dall'art. 1, comma 495, della Legge 28 dicembre 2015 n. 208 il quale dispone che tutte le Amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli Enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;

VISTO l'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 6 luglio 2012, n. 95 convertito -con modificazioni- dalla Legge 7 agosto 2012, n. 135 e ss.mm.ii. ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche obbligate sulla base di specifica normativa ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488 stipulate da Consip S.p.A. o dalle centrali di committenza regionali costituite ai sensi dell'articolo 1, comma 455, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 possono procedere, qualora la convenzione non sia ancora disponibile e in caso di motivata urgenza, allo svolgimento di autonome procedure di acquisto dirette alla stipula di contratti aventi durata e misura strettamente necessaria e sottoposti a condizione risolutiva nel caso di disponibilità della detta convenzione"*;

VISTO l'art. 1, comma 510, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 ai sensi del quale *"Le amministrazioni pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso le convenzioni di cui all'articolo 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, stipulate da Consip Spa, ovvero dalle centrali di committenza regionali, possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione specificamente motivata resa dall'organo di vertice amministrativo e trasmessa al competente ufficio della Corte dei conti, qualora il bene o il servizio oggetto di convenzione non*



sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno dell'amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali”;

- VISTO** l'articolo 36, comma 6 ultimo periodo, del Codice in base al quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di Consip S.p.A., ha messo a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni (di seguito, il «MEPA»);
- DATO ATTO** pertanto, che sul MEPA si può affidare un contratto a mezzo di Ordine Diretto di Acquisto (di seguito, l'«OdA»), Richiesta di Offerta (di seguito, la «RdO») ovvero Trattativa Diretta (di seguito, la «TD»);
- CONSIDERATO** che, alla data odierna, non risultano attive specifiche convenzioni Consip aventi ad oggetto lavori comparabili con quelli necessari all'Istituto;
- CONSIDERATO** altresì che il contratto di appalto che si andrà a stipulare sarà sottoposto alla clausola risolutiva espressa nel caso di sopravvenuta disponibilità di una convenzione Consip avente ad oggetto lavori comparabili con quelli oggetto di affidamento, ai sensi della norma sopra citata;
- VISTO** l'articolo 1, comma 504, della Legge 28 dicembre 2015, n. 208 e ss.mm.ii. (cosiddetta «LEGGE DI STABILITÀ 2016») in base al quale gli strumenti di acquisto e di negoziazione messi a disposizione da Consip possono avere ad oggetto anche le *“attività di manutenzione”* e che Consip ha pubblicato sulla piattaforma MEPA alcuni bandi aventi ad oggetto lavori di manutenzione;
- TENUTO CONTO** che, pur non essendovi specifici obblighi normativi di ricorrere prioritariamente alla piattaforma MEPA per l'affidamento di lavori di manutenzione straordinaria, il messaggio Hermes 20 ottobre 2016, n. 4233 della Direzione centrale Risorse Strumentali ha precisato che *“Le Direzioni sono invitate, preliminarmente all'indizione di tutte le procedure di gara per importi fino a un milione di euro, a consultare il MEPA ed indicare nelle proprie determinazioni l'utilizzo o meno dello strumento telematico messo a disposizione da Consip”;*
- VERIFICATO** che i lavori di cui alla categoria prevalente di opere generali OG1 risultano presenti sul MEPA e che, pertanto, si procederà all'affidamento del contratto di appalto mediante tale strumento, ai sensi dell'art. 1, comma 450, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 e ss.mm.ii. e -più in particolare- mediante RdO, in considerazione del valore dell'affidamento da effettuare;
- ATTESO** che, trattandosi di affidamento di importo -valutato al netto dell'I.V.A.- superiore a 350.000,00 € ed inferiore ad 1.000.000,00 €, ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera *c-bis*), del Codice è possibile attivare una procedura negoziata, previa consultazione, ove esistenti, di almeno 15 (diconsi quindici) OOOE in possesso dei necessari requisiti di qualificazione;
- CONSIDERATO** che per la presente procedura il CTR ha proposto di estendere l'invito ad almeno 20 (diconsi venti) OOOE selezionati fra quelli iscritti in MEPA nella categoria di opere generali OG1 in classifica II ovvero superiore, utilizzando allo scopo l'elenco degli OOOE che hanno avanzato manifestazione di interesse a partecipare alla procedura di scelta del contraente per l'affidamento del Contratto Normativo con lo strumento giuridico dell'



Accordo Quadro per l'esecuzione dei lavori di manutenzione edile sul patrimonio immobiliare di competenza di questa Direzione regionale;

- VISTO** il punto 3.6 delle LG4 in base al quale *"Il principio di rotazione comporta, di norma, il divieto di invito a procedure dirette all'assegnazione di un appalto, nei confronti del contraente uscente e dell'operatore economico invitato e non affidatario nel precedente affidamento. La rotazione non si applica laddove il nuovo affidamento avvenga tramite procedure ordinarie o comunque aperte al mercato, nelle quali la stazione appaltante, in virtù di regole prestabilite dal Codice dei contratti pubblici ovvero dalla stessa in caso di indagini di mercato o consultazione di elenchi, non operi alcuna limitazione in ordine al numero di operatori economici tra i quali effettuare la selezione"*;
- CONSIDERATO** che nell'individuare gli OOEE da interpellare il CTR ha avuto cura di rispettare un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate;
- GARANTITO** in tal modo il pieno rispetto sostanziale dei principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nonché dei principi di concorrenza, parità di trattamento, non discriminazione, trasparenza e proporzionalità;
- ATTESO** che, pertanto, si procederà ad invitare gli OOEE di cui all'elenco allegato alla presente Determinazione;
- VISTO** il comma 9-*bis* introdotto all'art.36 del Codice dal decreto-Legge 18 aprile 2019, n. 32 convertito -con modificazioni- dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55 il quale stabilisce che le Stazioni Appaltanti procedono all'aggiudicazione dei contratti di importo inferiore alla soglia comunitaria sulla base del criterio del minor prezzo, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95, comma 3, del Codice;
- DATO ATTO** che, in ragione dell'importo netto a base d'asta, l'aggiudicazione dell'appalto avverrà, pertanto, con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma 9-*bis*, del Codice;
- ATTESO** che, ai fini dell'esecuzione contrattuale, l'Ing. Michele Porcelli è stato individuato quale Direttore dei Lavori del contratto, ai sensi degli artt. 101 e 111 del Codice;
- ATTESO** che le richiamate LG3 prevedono, in caso di aggiudicazione con il criterio del minor prezzo, che la Stazione Appaltante indichi nel Bando di Gara/Lettera di Invito se la verifica di congruità delle offerte sia rimessa direttamente al RUP ovvero se questi, in ragione della particolare complessità delle valutazioni o della specificità delle competenze richieste, debba ovvero possa avvalersi della struttura di supporto istituita ai sensi dell'art. 31, comma 9, del Codice, ovvero di una commissione nominata *ad hoc*;
- RITENUTO** che per la presente procedura di scelta del contraente la verifica di congruità delle offerte possa essere rimessa direttamente al RUP incaricato, trattandosi di lavori non caratterizzati da particolare complessità e che comunque rientrano nella specifica competenza professionale coerente con il titolo di studio posseduto, anche alla luce della circostanza che il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel minor prezzo senza alcuna attività valutativa di natura discrezionale;



- VISTO** l'art. 47, comma 1-*bis*, del decreto-Legge 30 aprile 2019, n. 34 convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 giugno 2019, n. 58 che dispone l'accantonamento ad un fondo denominato «*Fondo salva-opere*», istituito presso il MIT;
- VISTO** il decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie Generale n.178 del 16 luglio 2020, Supplemento Ordinario n. 24) e convertito -con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 228 del 14 settembre 2020, Supplemento Ordinario n. 33);
- VISTO** l'art. 2, comma 1 lettera a), del decreto MIT 12 novembre 2019, n. 144 che dispone -a cura di ciascuna Stazione Appaltante- il versamento del contributo pari allo 0,50% (dicesi zero centesimi virgola cinquanta ogni cento) da applicare al ribasso d'asta conseguito all'esito della procedura di gara, da versare al «*Fondo salva-opere*» entro 30 (diconsi trenta) giorni dalla data dell'aggiudicazione;
- RILEVATO** che l'obbligo di cui al precedente alinea si applica alle "*gare di appalti pubblici di lavori, la cui base d'appalto è pari o superiore a euro 200.000,00*";
- PRESO ATTO** che in ragione dell'importo a base d'asta la presente procedura rientra nel campo di applicazione del richiamato art. 47, comma 1-*bis*, del d.-L. n. 34/2019;
- VISTO** l'art. 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3 e ss.mm.ii. recante "*Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione*", in virtù del quale le Stazioni Appaltanti -ove ne ricorrano i presupposti- sono tenute ad acquisire il Codice Unico di Progetto (di seguito, il «CUP») sul portale della Presidenza del Consiglio dei Ministri-Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica (di seguito, il «CIPE»);
- CONSIDERATO** che -in considerazione della natura dell'intervento in oggetto- ricorrono le condizioni per l'acquisizione del CUP;
- PRESO ATTO** che il RUP ha pertanto provveduto all'acquisizione del CUP sul portale del CIPE, individuato nella stringa alfanumerica F79D22000470005;
- VISTO** l'art. 1, commi 65 e 67, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266 e ss.mm.ii. in virtù del quale l'Istituto è tenuto ad acquisire sul portale Internet di ANAC il Codice Identificativo della Gara (di seguito, il «CIG») ed a provvedere al pagamento del contributo in favore della stessa Autorità nella misura prevista per le Stazioni Appaltanti;
- PRESO ATTO** che il RUP ha provveduto all'acquisizione del codice CIG individuato nella stringa alfanumerica 949579953A nonché del codice gara A.N.AC. individuato nella stringa alfanumerica 8802713;
- VISTA** la Deliberazione ANAC 21 dicembre 2021, n. 830 recante "*Attuazione dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per l'anno 2022*";
- PRESO ATTO** che, in base alla sopra citata Deliberazione ANAC ed in ragione dell'importo netto a base d'asta, il contributo obbligatorio a carico dell'Istituto



ammonta a 225,00 € (diconsi due cento venti cinque euro/zero centesimi), da imputare sul capitolo di spesa 5U1208005/06 per l'esercizio finanziario 2022 ancorché tale spesa rientri nella competenza centralizzata della DCRSCUA;

FISSATO in 35,00 € (diconsi trenta cinque euro/zero centesimi) l'importo del contributo obbligatorio a carico degli OOEE che intendano partecipare alla procedura di scelta del contraente, da versarsi con le modalità indicate sul sito dell'Autorità;

VISTO l'art. 113, comma 2, del Codice, in base al quale le Pubbliche Amministrazioni destinano ad un apposito Fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2% (diconsi due centesimi virgola zero ogni cento), da modulare sull'importo posto a base di gara (comprensivo degli Oneri di Sicurezza ma al netto degli oneri fiscali), per l'erogazione di incentivi ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche relative alle attività di programmazione, nonché alle attività di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e dei costi prestabiliti, subordinando l'erogazione stessa all'emanazione di uno specifico Regolamento interno che disciplini la graduazione delle quote da accantonare al Fondo ed i criteri per la ripartizione e la corresponsione degli incentivi;

RILEVATO che il Consiglio di Amministrazione dell'INPS, con propria Deliberazione n. 123 assunta nella seduta del 20 luglio 2022, ha approvato l'adozione del nuovo "*Regolamento per la costituzione del Fondo di cui all'articolo 113, commi 2, 3 e 4, del D.lgs. n. 50/2016 e per la disciplina delle modalità di corresponsione degli incentivi per funzioni tecniche*", in vigore dal 21 luglio 2022 e che abroga e sostituisce il precedente Regolamento adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'INPS con Deliberazione n. 508/2000 (di seguito, il «Regolamento n. 123»);

PRESO ATTO che il Regolamento n. 123 si applica alle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di lavori ed opere per le quali la determinazione di indizione della singola procedura sia stata adottata dopo la data di sua entrata in vigore;

ATTESO che, in ragione dell'importo netto a base d'asta comprensivo degli oneri di sicurezza, la somma da accantonare al Fondo di cui sopra è da determinarsi nella percentuale del 2,00% (dicesi due centesimi virgola zero ogni cento) applicata all'importo a base d'asta dell'intervento, per un ammontare di 8.662,14 € (diconsi otto mila sei cento sessanta due euro/quattordici centesimi), da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/01 per l'esercizio finanziario 2022 in virtù di quanto disposto dal comma 5-*bis* del richiamato art. 113 del Codice;

RICHIAMATA a tal fine, la propria Determinazione n. 0980/252/2022 assunta in data 22 novembre 2022, recante il conferimento degli incarichi professionali ed operativi di supporto ai fini dell'applicazione del Regolamento n. 123, e che qui si intende integralmente riportata;



PRESO ATTO che il CTR richiederà l'autorizzazione alla spesa per la stipula della polizza assicurativa a favore del progettista interno;

PRESO ATTO che l'attivazione della polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura professionale per i dipendenti incaricati della progettazione ex art. 24, comma 4, del Codice è a cura dell'Area dirigenziale "Acquisti al cliente interno" incardinata presso la DCRSCUA, che vi provvederà direttamente imputando la relativa spesa sul capitolo di spesa 5U1104044/17, il quale -per il corrente esercizio finanziario- presenta la necessaria disponibilità;

STIMATO che il costo complessivo dell'intervento ammonta a **485.304,64 €**, compresi gli oneri fiscali alla vigente aliquota agevolata del 10%, appostato sui capitoli/voci di spesa 5U2112010/07 e 5U1208005/06, così ripartito:

IMPORTO (€)	TITOLO DELLA SPESA
382.192,19	Importo netto dei lavori, da assoggettare a ribasso d'asta
50.914,63	Importo netto degli Oneri di Sicurezza, non soggetti a ribasso
0,00	Lavori in economia già previsti in appalto
43.310,68	Oneri fiscali al 10% su Lavori, Oneri di Sicurezza e Lavori in economia
8.662,14	Accantonamento ex art. 113, comma 2, del Codice
225,00	Contributo ANAC (a carico DCRSCUA)
485.304,64	TOTALE DELL'INTERVENTO

CONSIDERATO che per l'indizione della presente procedura di gara si rende necessario autorizzare la spesa complessiva pari a **485.304,64 €**, come sopra meglio dettagliata;

VERIFICATO che la spesa complessivamente prevista per il presente appalto, relativamente al corrente esercizio finanziario, trova integrale copertura finanziaria nel Bilancio di previsione 2022 approvato come sopra indicato;

VALUTATA l'opportunità -nelle more della conclusione del subprocedimento di verifica dei requisiti di cui all'art. 80 del Codice nonché dei requisiti di qualificazione- di avvalersi della facoltà di avvio dell'esecuzione in via d'urgenza ai sensi dell'art. 32, comma 8, del Codice come modificato dall'art. 8, comma 1 lettera a), della citata Legge n. 120/2020;

RITENUTO necessario, ai sensi dell'art. 8, comma 1 lettera b), della citata Legge n. 120/2020, prevedere la obbligatorietà del sopralluogo -ancorché non assistito ma svolto autonomamente dal singolo OE- in ragione della circostanza che i lavori da eseguire sono caratterizzati da particolari requisiti tecnici, strutturali e prestazionali che richiedono una piena conoscenza dello stato dei luoghi e delle condizioni operative con le quali l'OE rimasto aggiudicatario dovrà eseguire i lavori;

VISTO l'art. 6, comma 1, del precitato d.-L. n. 76/2020 che -per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di rilevanza comunitaria- istituisce il Collegio Consultivo Tecnico (di seguito, il «CCT») al quale sono attribuite le funzioni e le competenze ivi delineate;

VISTO l'art. 6-*quater* del decreto-Legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito - con modificazioni- dalla Legge 29 dicembre 2021, n. 233 che detta disposizioni in materia di costituzione -fino al 30 giugno 2023- del CCT nonché di funzioni e di compensi del CCT;

VISTO il decreto MIMS del 17 gennaio 2022, n. 12 rubricato "Adozione delle



linee guida per l'omogenea applicazione da parte delle stazioni appaltanti delle funzioni del collegio consultivo tecnico";

- RILEVATO** che l'art. 1.3.2 delle precitate Linee Guida del MIMS prevede -nel caso di appalti di importo inferiore alla soglia di rilevanza comunitaria- che la costituzione del CCT sia facoltativa "(...) *nella fase antecedente l'affidamento (...) per risolvere problematiche tecniche o giuridiche di ogni natura, comprese le determinazioni delle caratteristiche delle opere, le clausole e condizioni del bando o della lettera di invito, nonché la verifica del possesso dei requisiti di partecipazione e dei criteri di selezione e di aggiudicazione (...)*";
- RITENUTO** che, in base all'oggetto del contratto di appalto da affidare ed alla natura dei lavori da eseguire, non emergono particolari motivazioni che possano indurre questa Stazione Appaltante a procedere alla costituzione del CCT;
- VISTO** l'art. 1, comma 3, del decreto-Legge 16 luglio 2020, n. 76 convertito - con modificazioni- dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali*" (cosiddetto «DECRETO SEMPLIFICAZIONI»), che consente -fino al 30 giugno 2023 e nel caso di un numero di offerte valide pari o superiore a 5 (diconsi cinque)- di procedere all'esclusione automatica delle offerte risultate anomale ai sensi dell'art. 97, comma 2, del Codice;
- VISTO** l'art. 1, comma 4, del precitato d.-L. n. 76/2020 in virtù del quale fino al 30 giugno 2023 gli OOEE partecipanti alla procedura di gara non sono tenuti a costituire la garanzia provvisoria di cui all'articolo 93 del Codice;
- VISTO** l'art. 29, comma 1, della Legge 4 agosto 2022, n. 122 di conversione - con modificazioni- del decreto-Legge 21 giugno 2022, n. 73 che ha novellato *in parte qua* le modalità di costituzione della garanzia definitiva;
- RICHIAMATE** altresì le norme semplificative ed acceleratrici degli investimenti pubblici, come declinate dall'art. 1, comma 2 lettera b), del richiamato d.-L. n. 76/2020 per gli appalti di importo a base d'asta compreso tra 350.000,00 € e 1.000.000,00 €;
- VISTO** l'art. 35, comma 18, del Codice in base al quale "*Sul valore del contratto di appalto viene calcolato l'importo dell'anticipazione del prezzo pari al 20 per cento da corrispondere all'appaltatore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione*";
- VISTO** l'art. 207, comma 1, del decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 rubricato "*Disposizioni urgenti per la liquidità delle imprese appaltatrici*" convertito -con modificazioni- dalla Legge 17 luglio 2020, n. 77 che consente di elevare l'anticipazione di cui all'art. 35, comma 18, del Codice fino al 30% (dicesi trenta centesimi virgola zero ogni cento) dell'importo contrattuale "*compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante*";
- VISTA** la Circolare interpretativa del MIT dell'11 agosto 2020, n. 0000112 inerente alla possibilità di esercitare la facoltà di incremento della misura percentuale dell'anticipazione contrattuale nei "*limiti e compatibilmente con le risorse annuali stanziare per ogni singolo intervento a disposizione della stazione appaltante*";



- RITENUTO** che in relazione alla tipologia dei lavori, alla loro complessità, alla durata di esecuzione degli stessi nonché al cronoprogramma elaborato dal progettista del livello esecutivo non sussistono particolari motivazioni che ostino ad esercitare la precitata facoltà di incremento della misura percentuale dell'anticipazione contrattuale, trattandosi di intervento la cui esecuzione si esaurisce in un arco temporale inferiore all'anno solare;
- VISTO** l'art. 29, comma 1 lettere a) e b), del decreto-Legge 27 gennaio 2022, n. 4 rubricato "*Misure urgenti in materia di sostegno alle imprese e agli operatori economici, di lavoro, salute e servizi territoriali, connesse all'emergenza da COVID-19, nonché per il contenimento degli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico*", convertito -con modificazioni- dalla Legge 28 marzo 2022, n. 25 che dispone fino al 31 dicembre 2023 l'obbligatorio inserimento -nei documenti di gara iniziali- delle clausole di revisione dei prezzi previste dall'art. 106, comma 1 lettera a) primo periodo, del Codice;
- VISTO** l'art. 26, comma 1, del decreto-Legge 17 marzo 2022, n. 50 convertito -con modificazioni- dalla Legge 15 luglio 2022, n. 91 recante "*Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina*", che dispone l'adozione degli stati di avanzamento dei lavori con riferimento a prezziari aggiornati con le modalità di cui ai successivi commi 2 e 3;
- DATO ATTO** che gli atti di gara hanno recepito le novelle normative di cui alle Leggi ed ai decreti tutti in precedenza indicati;
- VISTA** la Deliberazione ANAC n. 464 assunta in data 27 luglio 2022, in vigore dal 9 novembre 2022, che dispone l'effettuazione della verifica sul possesso dei requisiti di ordine sia generale sia speciale in capo agli OREE tramite il nuovo sistema Fascicolo Virtuale dell'Operatore Economico (nel seguito, il «FVOE») in sostituzione del precedente sistema AVCPass di cui alla Deliberazione n. 157/2016;
- VALUTATO** che per la presente procedura di scelta del contraente è sufficiente la costituzione di un Seggio di Gara cui devolvere le procedure di verifica delle offerte, atteso che il criterio di aggiudicazione è stato individuato nel minor prezzo sulla base dell'unico ribasso percentuale, senza alcuna attività valutativa delle offerte connotata da natura discrezionale;
- VALUTATO** altresì che la costituzione del precitato Seggio di Gara sarà disposta con successivo provvedimento da assumere solo dopo l'avvenuto spirare del termine perentorio per la presentazione delle offerte da parte degli OREE;
- ACQUISITO** l'Atto Finale di Validazione, emesso dal RUP ed assunto al protocollo n. 0980.23/11/2022.0015448E;
- VISTI** gli schemi degli atti di gara allegati al presente provvedimento;
- CONDIVISA** la relazione predisposta dall'Area competente, che forma parte integrante del presente provvedimento;
- VISTO** l'art. 32, comma 2, del Codice, il quale prevede che, prima dell'avvio



delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le Stazioni Appaltanti -in conformità ai propri ordinamenti- decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto nonché i criteri di selezione degli OOEE e delle modalità di presentazione delle offerte;

per tutto quanto sopra rappresentato

DETERMINA

- dare atto che la narrativa che precede è parte integrante del presente provvedimento;
- di confermare l'interesse pubblico, l'urgenza e l'indifferibilità sottesi all'esecuzione dell'intervento di *"Risanamento conservativo dei prospetti dell'edificio adibito a Sede Provinciale INPS di Foggia, sito in via della Repubblica n. 18, Foggia"*;
- di dare atto che la presente procedura di scelta del contraente non riveste *"interesse transfrontaliero"*;
- di autorizzare l'espletamento della procedura di scelta del contraente per l'affidamento del contratto di appalto per l'esecuzione dei lavori di *"Risanamento conservativo dei prospetti dell'edificio adibito a Sede Provinciale INPS di Foggia, sito in via della Repubblica n. 18, Foggia"*;
- di disporre che per tale affidamento si proceda mediante esperimento di una procedura negoziata senza bando, di cui all'articolo 63 del Codice, previa consultazione di almeno **20** (diconsi **venti**) Operatori Economici, nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale degli OOEE da invitare, individuati in base ad indagini di mercato ovvero tramite elenchi di OOEE, da esperirsi ai sensi dell'art. 36, comma 2 lettera *c-bis*), del Codice;
- di approvare conseguentemente l'elenco degli OOEE che si ritiene di invitare alla procedura, che resta allegato al presente provvedimento formandone parte integrante, selezionati fra quelli iscritti in MEPA nella categoria di opere generali **OG1** in classifica **II** o superiore;
- di disporre che l'esperimento della procedura negoziata di cui sopra avvenga tramite specifica RdO sulla piattaforma MEPA di Consip S.p.A. in modalità dematerializzata;
- di assumere che, ai fini della selezione della migliore offerta, venga applicato il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 36, comma *9-bis*, del Codice, trattandosi di lavoro di importo inferiore alla soglia di 2.000.000,00 €, affidato sulla base del progetto di livello esecutivo redatto dal CTR;
- di non procedere alla costituzione del Collegio Consultivo Tecnico, non sussistendone le necessarie condizioni;
- di approvare il Quadro Economico Esecutivo dell'intervento quale predisposto dal RUP incaricato;
- di approvare a tal fine tutti gli atti di gara, nonché la documentazione tecnica predisposta dal RUP e dai progettisti incaricati, con i loro relativi allegati, facendone integralmente propri i relativi contenuti tecnici e giuridici;
- di autorizzare la spesa complessiva pari a **485.304,64 €** (diconsi **quattro cento ottanta cinque mila tre cento quattro euro/sessanta quattro centesimi**) come meglio dettagliatamente indicata nella sottostante tabella:



TITOLO DELLA SPESA	Capitolo/Voce di spesa	%	IMPORTO (€)
Importo netto dei Lavori (IVA esclusa)	5U2112010/01		382.192,19
Oneri della Sicurezza interferenziale (IVA esclusa)	5U2112010/01		50.914,63
Lavori in economia, già previsti in CSA (IVA esclusa)	5U2112010/01		0,00
<i>Importo totale dei Lavori</i>	5U2112010/01		<i>433.106,82</i>
Oneri fiscali all'aliquota agevolata	5U2112010/01	10	43.310,68
Incentivo ex art. 113 del Codice (IVA esente)	5U2112010/01	2	8.662,14
Contributo ANAC (IVA esente, a carico DCRSCUA)	5U1208005/06		375,00
TOTALE DELLA SPESA:			485.454,64

- di autorizzare, ai sensi dell'art. 113 del Codice e del Regolamento n. 123 a titolo di incentivo per le funzioni tecniche l'impegno di spesa, l'accantonamento dell'importo di **8.662,14 €** (diconsi **otto mila sei cento sessanta due euro/quattordici centesimi**), da imputare sul capitolo di spesa 5U2112010/01;
 - di autorizzare l'accantonamento della quota parte del ribasso d'asta che sarà conseguito all'esito della procedura di gara a favore del "Fondo salva-opere", in misura pari allo **0,50%** (diconsi **zero centesimi virgola cinquanta ogni cento**) dell'importo del risparmio conseguito in relazione al ribasso percentuale offerto dall'OE rimasto aggiudicatario, da appostare sul capitolo/voce di spesa 5U2112010/01 con riversamento a favore del bilancio dello Stato direttamente a cura della competente struttura di questa Direzione regionale;
 - di autorizzare l'ulteriore accantonamento della quota parte del ribasso d'asta che sarà conseguito all'esito della procedura di gara, in misura pari al **10,00%** (diconsi **dieci centesimi virgola zero ogni cento**) dell'importo del risparmio conseguito in relazione al ribasso percentuale offerto dall'OE rimasto aggiudicatario, a titolo di copertura finanziaria di eventuali lavori impreveduti ed imprevedibili la cui esecuzione si renda opportuna ovvero necessaria nel corso della realizzazione dell'opera;
 - di approvare -anche ai fini dell'art. 113, comma 2, del Codice- la costituzione del Gruppo di Lavoro per le funzioni tecniche, progettuali ed esecutive, la cui composizione -di seguito brevemente riportata- è formalizzata in un separato provvedimento in specifica ottemperanza di quanto richiesto dal Regolamento n. 123:
 - A.1. R.U.P..... : Dott.Ing. Nicola Borraccia
 - B.1. Progetto architettonico e atti gara : Dott.Ing. Michele Porcelli
 - B.2. Piani di Sicurezza : Per.Ind. Vincenzo Brunone
 - B.4. Pianificazione finanziaria (*) : Dott.Ing. Stefano Castracane
 - B.5. Validazione progetto : Dott.Ing. Nicola Borraccia
 - B.6. Direzione Lavori, CSP, CSE : Dott.Ing. Michele Porcelli
 - C.1. Ispettore di cantiere (contabilità) : Geom. Francesca Vallarelli
 - C.2. Ispettore di cantiere (supporto al CSE) ... : Per.Ind. Vincenzo Brunone
 - D.1. Rapporti con ANAC e supporto al RUP: Dott.ssa Elena Sofia Macchia
 - D.2. Gestione economica contratto : Sig.ra Francesca Taccogna
- (*): professionista in forza presso il CGTE
- di procedere alla costituzione del Seggio di Gara dopo l'avvenuto spirare del termine perentorio per la presentazione telematica delle offerte economiche, previa acquisizione delle dichiarazioni di responsabilità rese da ciascun componente in ordine all'assenza di cause di incompatibilità ovvero di inconfiribilità dell'incarico;
 - di nominare l'Ing. Nicola Borraccia -in qualità di RUP incaricato per il presente intervento- e la Dott.ssa Elena Sofia Macchia quali soggetti abilitati alla verifica dei requisiti di ordine generale e speciale mediante il FVOE ai sensi dell'art. 4, comma 3, della Delibera ANAC n. 464/2022;



- di conferire -infine- mandato al RUP per i successivi incombeni di svolgimento della procedura, ivi inclusa la verifica di congruità delle offerte che siano risultati superiori alla soglia di anomalia determinata come prescritta dal Codice.

Il Direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)

Allegato: elenco degli Operatori Economici da invitare a presentare offerta.



	OPERATORE ECONOMICO	SEDE LEGALE	PARTITA I.V.A.
1	*****	*****	****516****
2	*****	*****	****400****
3	*****	*****	****779****
4	*****	*****	****819****
5	*****	*****	****870****
6	*****	*****	****871****
7	*****	*****	****752****
8	*****	*****	****907****
9	*****	*****	****363****
10	*****	*****	****129****
11	*****	*****	****172****
12	*****	*****	****648****
13	*****	*****	****365****
14	*****	*****	****862****
15	*****	*****	****240****
16	*****	*****	****694****
17	*****	*****	****839****
18	*****	*****	****431****
19	*****	*****	****575****
20	*****	*****	****996****

Il Direttore regionale
Dott. Giulio Blandamura

(firma autografa sostituita a mezzo stampa ex art. 3, comma 2, del decreto Legislativo n. 39/1993)